SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ----

(N. 1498)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PASQUINO e CAVAZZUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1985

Per il nono centenario dell'Università di Bologna

Onorevoli Senatori. — Nel giugno del 1988 l'Ateneo di Bologna, la più antica università italiana e del mondo, celebrerà il suo novecentesimo anniversario. L'occasione è di tale importanza da richiedere congrui finanziamenti appositi. Essa promette di cadere in un periodo in cui le gravi difficoltà dell'università italiana non saranno state risolte, i suoi ritardi non colmati. i suoi problemi strutturali e funzionali non affrontati. D'altronde, appare opportuno utilizzare ogni occasione per riflettere su queste difficoltà e per affrontare questi problemi. L'università è, o dovrebbe essere, luogo di innovazione, di produzione di idee, di sperimentazione. Nelle difficili condizioni di bilancio dello Stato italiano, non appare semplice e forse non è neppure una buona idea caricare sulle spalle dello Stato l'onere di quelle celebrazioni. Vorremmo che, proprio per contribuire positivamente ad un miglior equilibrio fra Stato e mercato, in un settore che può essere o diventare di rilievo, si procedesse ad una piccola ma significativa indicazione, un segnale che proprio dall'università può venire.

Il nostro disegno di legge mira a fare sì che i privati, il mercato si accollino l'onere

e l'onore delle celebrazioni per il novecentesimo anniversario della fondazione dell'Ateneo di Bologna. Proponiamo che, dal momento della pubblicazione della legge fino alle celebrazioni, tutte le donazioni (di beni mobili e immobili), tutti i contributi di qualsiasi ammontare e tutte le liberalità a favore dell'Università di Bologna siano esenti da imposte e deducibili dall'imponibile dell'anno in cui sono effettuati.

Proponiamo, inoltre, che i privati possano finanziare, per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, nuove cattedre da destinarsi ai soli settori di insegnamento più moderni e a ricoprire le quali possano essere chiamati anche docenti stranieri, in misura pari ad almeno la metà delle nuove cattedre stesse. Così facendo l'università avrà dato un esempio significativo di innovazione e avremo dimostrato tutti che è possibile concorrere concretamente ad una migliore impostazione dei rapporti fra pubblico e privato, fra Stato e mercato, favorendo la ricerca e l'insegnamento, dando un esempio che potrà essere seguito una volta che se ne siano valutati i risultati.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI EGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge e fino al 30 giugno 1988 tutte le donazioni di beni mobili e immobili, tutti i contributi e tutte le altre liberalità effettuate a favore dell'Università di Bologna per la celebrazione del suo novecentesimo anniversario sono esenti dal pagamento di ogni imposta e possono essere dedotti dall'imponibile dell'anno a cui si riferiscono.

Art. 2.

L'Università di Bologna è autorizzata a creare nuovi posti di professore ordinario per insegnamenti in settori non previamente ricoperti, con finanziamenti appositi di cui all'articolo 1, per un periodo di tempo non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni. I nuovi posti di professore ordinario debbono essere ricoperti per metà da docenti stranieri.